



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1026 DEL 19/12/2018

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L." DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, SIA PER DANNI A COSE CHE PER DANNI A PERSONE, DI VALORE INFERIORE O UGUALE AD EURO 7.500,00 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che:

- con determina n. 444 del 27/06/2016 veniva affidato il servizio assicurativo relativo alla polizza RCT/RCO alla Compagnia "GENERALI ITALIA S.P.A." per un importo annuo d'appalto pari ad €. 156.996,50=;
- con determina n. 60 del 08.02.2017 veniva affidato il servizio di gestione dei sinistri dell'Ente di responsabilità civile verso terzi aventi un valore inferiore o uguale ad €. 7.500,00= alla Società "MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L. (MRC)" - sottoposta a direzione e coordinamento del broker assicurativo del Comune di Cattolica "MARSH S.P.A." - per un compenso complessivo pari ad €. 6.400,00= + IVA 22% (€. 7.808,00=);
- il contratto concluso con "MRC" è scaduto in data 30.06.2018;
- è altresì scaduto il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con la "MARSH S.P.A." in data 15.07.2018;

CONSIDERATO che:

- si è reso, pertanto, necessario bandire una nuova gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di anni tre;
- la gara si è conclusa con l'aggiudicazione a favore della Società "AON S.P.A.", con sede in Milano, Via Ponti n. 8/10;
- il Comune di Cattolica, in continuità con quanto fatto in precedenza, ritiene ancora conveniente, sia da un punto di vista pratico che economico, esternalizzare la gestione e la liquidazione dei sinistri dell'Ente stesso di responsabilità civile verso terzi che abbiano un valore inferiore o uguale ad € 7.500,00=;
- il nuovo broker assicurativo "AON S.P.A." si è reso disponibile alla prosecuzione dell'attività di gestione e liquidazione dei sinistri di cui sopra pervenuti a partire dal 01.01.2019 e sino al 30.06.2019 nonché a fornire consulenza su un numero massimo di venti pratiche di sinistro già liquidate dalla Compagnia Assicuratrice per un importo al di sotto della franchigia di polizza pari ad €. 7.500,00=;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 non sono attualmente attive convenzioni CONSIP relative a tale servizio né relative a servizi compatibili così come non risulta esistente tale servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione né in alcun altro Mercato Elettronico;

STABILITO che tale servizio può essere assegnato, pertanto, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che il Broker Comunale "AON S.P.A.", attraverso una propria Società, dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tale servizio relativamente al periodo 01.01.2019/30.06.2019 per un compenso complessivo pari ad €. 7.000,00= + IVA 22% e che tale costo, da una comparazione effettuata sul mercato attuale relativamente a tale tipo di servizio, è risultato congruo per l'Amministrazione Comunale, soprattutto considerando il contenimento di spesa futuro;

RILEVATO che il suddetto Broker comunicherà alla Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A., per conto del Comune di Cattolica, che la gestione dei sinistri dell'Ente di responsabilità civile verso terzi che abbiano un valore inferiore o uguale ad €. 7.500,00=, verrà affidata alla Società "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.("AH")", la quale è sottoposta a direzione e coordinamento di "AON ITALIA S.R.L.", e la Compagnia provvederà ad adeguare la Polizza RCT/RCO attualmente esistente;

VISTO il contratto per l'attivazione del servizio di cui sopra che sarà concluso tra la Società "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.("AH")", con sede in Milano, Viale Andrea Ponti n. 8/10 (Società sottoposta a direzione e coordinamento di "AON ITALIA S.R.L.") e il Comune di Cattolica, per il periodo 01.01.2019/30.06.2019, ad un costo unico per la gestione dei sinistri, sia per danni a cose che per lesioni personali, pari ad €. 7.000,00= oltre IVA 22% (per un totale di €. 8.540,00=);

RITENUTO il suddetto contratto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016:

- il contratto ha per oggetto la gestione dei sinistri dell'Ente di responsabilità civile verso terzi, sia per danni a cose che per danni a persone, di valore inferiore o uguale ad €. 7.500,00=;
- le clausole essenziali sono contenute nel contratto sottoscritto tra le parti, allegato alla presente determinazione;
- la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010, art. 7, comma 4 che stabiliscono, tra l'altro che "...ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) su richiesta della stazione appaltante...";

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: ZC82664185 e che la Società affidataria del suddetto servizio dovrà presentare, ai sensi del comma 7, art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- il D.L. 187/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il contratto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale e, pertanto, di affidare il servizio di gestione dei sinistri dell'Ente di responsabilità civile verso terzi, sia per i danni a cose che per i danni a persone, di valore inferiore o uguale ad €. 7.500,00=, alla Società "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.(“AH”)", con sede legale in Milano – Viale Andrea Ponti n. 8/10 – C.F. 04270931001 (Società sottoposta a direzione e coordinamento di "AON ITALIA S.R.L."), per il periodo 01.01.2019/30.06.2019 e ad un costo complessivo di €. 8.540,00= compresa IVA 22%;
- 2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il seguente codice CIG: ZC82664185;
- 3) di precisare che la Società affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta Legge e, a tal proposito dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione di impegno della suddetta somma di €. 8.540,00= compresa IVA 22% (relativa al periodo 01.01.2019/30.06.2019) che troverà copertura sul Cap. 3730011 "Polizze assicurative servizio viabilità e circolazione stradale" del Bilancio 2019;
- 5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di cui sopra, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Società tramite DURC;
- 6) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 19/12/2018

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

### TRA

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. (“**AH**”), Società con Socio Unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, capitale sociale Euro 26.500 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04270931001, soggetta alla direzione e coordinamento di AON Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 2497 c.c.

### E

Comune di CATTOLICA (“**Cliente**”), con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, codice fiscale e partita iva 00343840401, di seguito anche singolarmente “**la Parte**” e congiuntamente, “**le Parti**”.

### Premesse:

1. Il Cliente intende esternalizzare la gestione e la liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 7.500,00 ed in particolare affidare ad AON Hewitt Risk & Consulting Srl la:
  - a) Gestione dei sinistri derivanti da richieste di risarcimento danni pervenute successivamente al 01.01.2019.
  - b) Gestione dei sinistri tramite consulenza diretta all’ Ente con analisi dei sinistri già aperti ed in istruttoria presso l’Assicuratore e senza che ciò implichi esplicitamente od implicitamente alcuna attività di contatto tra AON Hewitt Risk & Consulting ed i reclamanti
  - c) Consulenza su un numero massimo di 20 pratiche di sinistro già liquidate da Generali ai terzi danneggiati per un importo pari e/o al di sotto dell’attuale franchigia di polizza di euro 7.500,00;
2. AH dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tali servizi.

3. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto (“**Contratto**”), intendono definire le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH e il Cliente.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **1. Richiamo premesse e allegati**

Le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto che verranno sottoscritti successivamente tra le Parti, nessuno escluso, formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

## **2. Definizioni**

**Gestione Sinistri:** comprende lo svolgimento delle seguenti attività tassative:

- (a) - apertura, formazione e tenuta del fascicolo elettronico contenente la denuncia del Cliente, l'istanza risarcitoria formulata dal danneggiato, l'eventuale documentazione tecnica e/o fotografica relativa al sinistro, gli accertamenti compiuti in relazione alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, la perizia/relazione di cui alla successiva lett. (c) ed ogni altra documentazione consegnata e/o acquisita da parte di AH relativa al sinistro;
- (b) - eventuale attività di perizia e consulenza tecnica, anche tramite professionisti scelti da AH, che può includere la formazione di inventari, stime, misurazioni e valutazioni sia con riferimento ai danni patrimoniali relativi a beni mobili ed immobili che non patrimoniali, comprensiva dell'attività peritale per l'accertamento e la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone, laddove tali ultimi danni siano parte della prestazione di AH prevista nel contratto;
- (c) - elaborazione di una specifica relazione che riporti le circostanze e le considerazioni emerse nello svolgimento dell'attività peritale di cui alla precedente lett. (b);
- (d) - indicazione al Cliente di una stima, eventualmente ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, dell'ammontare dei danni conseguenti al sinistro;

(e) - eventuale negoziazione per conto del Cliente con il danneggiato circa la possibile definizione bonaria della controversia sorta a seguito del sinistro attraverso la corresponsione di una somma di denaro da parte del Cliente, secondo le direttive ed istruzioni (anche in relazione all'ammontare dell'importo da corrispondersi al danneggiato) di volta in volta impartite ad AH dallo stesso Cliente,

(f) - predisposizione del testo di accordo transattivo a seguito dell'eventuale definizione bonaria della controversia.

**Polizza:** L'eventuale contratto assicurativo stipulato dal Cliente per la copertura del rischio RCT.

**Sinistro/Sinistri:** il verificarsi del fatto dannoso, relativo ai rischi assicurati dalla Polizza, di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita nella Polizza stessa, pari ad Euro 7.500,00. Un Sinistro sarà considerato, ai sensi del presente Contratto, di valore inferiore o uguale ad Euro 7.500,00 quando (i) il terzo quantifichi la richiesta di risarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore o uguale ad Euro 7.500,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi e/o quando (ii) la richiesta di risarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata dal terzo e AH stimi, sulla base della propria esperienza, che il presunto valore di liquidazione sia inferiore o uguale ad Euro 7.500,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi.

**AON CLAIM:** tool informatico per la gestione della Polizza e dei Sinistri attivabile tramite collegamento ad internet, **mediante il sito [www.aongate.it](http://www.aongate.it)**. Il sistema è interattivo e consentirà lo scambio di informazioni tra il Cliente ed AH con verifica e convalida automatica dei dati inseriti.

### 3. Oggetto

Il presente Contratto regola le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH ed il Cliente, in relazione all'attività di Gestione Sinistri che AH si impegna a svolgere per conto del Cliente anche attraverso il portale AON CLAIM ed esclusivamente nell'ambito di quanto precisato nelle Premesse

Qualora, in aggiunta alle attività ricomprese nella Gestione Sinistri, il Cliente intenda



conferire ad AH anche il compito di sottoscrivere in suo nome e conto gli accordi transattivi negoziati dalla stessa AH con i danneggiati in relazione ai Sinistri, lo stesso Cliente dovrà attribuire, a propria cura e spese, ad AH tutti i necessari poteri di rappresentanza (con espressa promessa di rato e valido) mediante procura notarile che potrà riguardare la transazione del singolo sinistro ovvero la totalità dei Sinistri sotto Franchigia oggetto del presente Contratto.

#### **4 A) Modalità operative di Gestione dei Sinistri**

4.1. La modalità operativa del Servizio precisato alla lettera a) delle Premesse, si svolgerà secondo le seguenti attività:

1. Denuncia dei sinistri ad AH da parte del Cliente tramite **PEC**.
2. Invio ad AH, tramite PEC, della documentazione relativa alle richieste di risarcimento danni pervenute al Cliente in relazione ai Sinistri;
3. Invio ad AH tramite **PEC**, delle relazioni della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico necessarie per inquadrare dinamica e luogo del sinistro;
4. Ricezione della denuncia dei sinistri e stima del valore di liquidazione nel caso in cui la richiesta del terzo non sia quantificata.
5. Qualora AH dovesse ritenere che un'istanza risarcitoria trasmessa dal Cliente non riguardi un Sinistro sotto franchigia, provvederà ad informare di ciò il Cliente e la competente compagnia assicuratrice.
6. Viceversa, se il valore del sinistro, in base alla richiesta del terzo e/o in base alla stima fatta da AH, sia inferiore o uguale ad Euro 7.500,00, AH:
  - esamina la documentazione inviata dal Cliente;
  - riscontra il danneggiato, qualificandosi come gestore del sinistro
  - rifiuta le richieste del terzo danneggiato, laddove infondate;
  - laddove necessario, conferisce l'eventuale incarico fiduciario, secondo quanto previsto al successivo 4.3;

- trasmette al Cliente via e mail perizia/relazione di cui alla lett. (c);
- previa approvazione scritta da parte del Cliente che deve pervenire ad AH tramite PEC entro 10 gg. lavorativi dalla trasmissione della perizia/relazione del punto precedente, effettua la negoziazione col terzo danneggiato per la definizione del Sinistro;
- definito il valore del Sinistro, predispone il testo del relativo accordo transattivo tra il Cliente ed il terzo danneggiato e lo trasmette a quest'ultimo;
- riceve l'accordo transattivo sottoscritto dal terzo;
- trasmette al Cliente l'accordo transattivo sottoscritto per consentire il pagamento del danno;
- chiude il Sinistro tramite il sistema informativo;

7. pagamento al terzo dell'importo quietanzato da parte del Cliente;

8. inserimento in Aon CLAIM dei dati dei sinistri gestiti per permettere al Cliente di avere in tempo reale visibilità dei dati stessi e della reportistica complessiva.

Lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 7 rimarrà a carico del Cliente, mentre le restanti attività verranno espletate da AH.

N.B. Resta inteso che nel caso in cui le negoziazioni con il terzo danneggiato non consentano per qualunque ragione di addivenire alla predisposizione di un accordo transattivo che ottenga l'approvazione preventiva del Cliente ovvero qualora il terzo danneggiato comunque decida per qualsivoglia motivo di adire le vie legali nei confronti del Cliente in relazione ad un Sinistro, la difesa in giudizio del Cliente (inclusa la nomina del legale di fiducia) non rientra nell'ambito dell'incarico conferito ad AH con il presente Contratto. Tale attività sarà pertanto esclusivamente di pertinenza e responsabilità del Cliente che si impegna a tenere indenne e manlevare AH da ogni costo, spesa e danno che le dovesse derivare da eventuali azioni giudiziarie intraprese dal terzo danneggiato nei confronti di AH in relazione ad un Sinistro.

4.2 Le attività ricomprese nella Gestione dei Sinistri potranno essere svolte direttamente da AH ovvero, in tutto o in parte, dalla stessa delegate a soggetti terzi inclusi, se del caso, periti iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi tenuto presso l'IVASS. Resta inteso che AH non risponderà dei fatti dolosi o colposi di detti terzi, di cui la stessa si sia avvalsa, in tutto o in parte, per lo svolgimento dell'attività di Gestione dei Sinistri, restando peraltro manlevato il Cliente da qualsiasi responsabilità in merito.

4.3 Nello svolgimento delle attività di cui al precedente 4.2, AH deciderà, in autonomia e in base alla propria esperienza, se e a quali delle seguenti figure professionali ("Fiduciari") rivolgersi per la liquidazione del sinistro:

1. liquidatori esperti in grado di valutare la responsabilità del Cliente e di negoziare il valore dell'indennizzo direttamente con il terzo danneggiato;
2. rete di periti e medici legali di fiducia, operante su tutto il territorio nazionale.

4.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso in cui AH dovesse gestire dei sinistri il cui valore fosse stato stimato da AH stessa in un importo inferiore o uguale ad Euro 7.500,00 e, a seguito della nomina di un Fiduciario, il valore di liquidazione dovesse risultare di importo superiore ad Euro 7.500,00, AH provvederà tempestivamente ad informare di ciò il Cliente e la competente compagnia assicuratrice.

#### **4 B) GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE**

Ad integrazione di quanto descritto all' articolo 4 A), a richiesta dello spettabile Comune di Cattolica, la gestione dei sinistri potrà avvenire tramite modalità di disamina congiunta effettuata in sede di Gruppo Intersettoriale di Lavoro (denominato GIL) che rappresenta la costituzione di una Unità di Progetto per la gestione dei sinistri facenti capo alla polizza RCT/O stipulata dall'Ente, in nome e per conto dell'Ente.

Il GIL sarà pertanto composto oltre che da personale dipendente dell' Ente, anche da componenti di Aon SpA, di Aon Hewitt e, qualora vi sia disponibilità da parte della Compagnia di Assicurazione, anche del loss adjuster, dell' Assicuratore.

Il GIL perseguirà l'obiettivo di analizzare, gestire e liquidare le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dell'Ente per tutti i danni verificatisi con presunta responsabilità da parte dei predetti soggetti, il cui importo si collochi presumibilmente al di sotto della franchigia contrattuale fissata nella polizza di Responsabilità Civile di competenza

Il GIL esamina ogni richiesta di risarcimento danni, tratta direttamente i sinistri al di sotto della franchigia contrattuale (*rectius*: SIR contrattuale) di cui segue l'istruttoria e definisce l'esito.

Trasmette invece alla Compagnia di Assicurazione titolare della copertura assicurativa della responsabilità civile i sinistri di importo superiore alla franchigia (*rectius*: SIR contrattuale) unitamente alla documentazione pervenuta dal danneggiato oltre alle relazioni tecniche utili alla definizione della pratica.

Una volta istruita la pratica e valutata la reale esistenza di un danno imputabile all'Ente in via esclusiva od anche solo concorsuale, viene comunicato all'interessato se effettivamente ha diritto al risarcimento ed in quale misura.

Nel caso in esito all'istruttoria condivisa in sede di GIL non si ravvisasse invece alcuna responsabilità da parte dell'Ente nella causazione del sinistro per il quale è stata avanzata richiesta danni, sarà comunque cura di AON Hewitt respingere il sinistro al reclamante con ogni mezzo ritenuto idoneo (VIA PEC oppure RACC A.R) e fornendone adeguata motivazione.

AH si rende disponibile alla organizzazione e partecipazione di un massimo di 3 (TRE) GIL nell'ambito del semestre di validità ed efficacia del presente Accordo con il primo di essi che si potrà riunire – ove l'Ente lo richiedesse – entro la fine del mese di gennaio 2019.

## **5. Obblighi a carico delle parti**

Il Cliente si impegna a:

a) fornire contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto il testo completo

- della eventuale Polizza e a fornire tempestivamente ad AH i relativi aggiornamenti;
- b) fornire ad AH tutte le informazioni, i documenti, i dati, il supporto informatico necessari al fine di consentire ad AH il tempestivo e corretto svolgimento del presente Contratto;
- c) fornire ad AH i nominativi degli utenti ai quali consentire l'accesso al portale AON CLAIM con le relative password di accesso; in caso di modifiche dei nominativi degli utenti sarà cura del Cliente informare tempestivamente AH.

AH si impegna a:

- a) fornire al Cliente le password di accesso agli utenti indicati dallo stesso e in caso di modifiche o di aggiunte di nuovi utenti fornire nuove password;
- b) erogare al Cliente i servizi nei termini e secondo le modalità previste dal presente Contratto.

## **6. Durata**

Il presente Contratto ha la durata di 6 mesi dal 01/01/2019 al 30/06/2019 (inclusi) Alla scadenza le Parti potranno negoziare secondo buona fede eventuali rinnovi del presente Contratto.

In ogni caso rimane stabilito che al termine del contratto AH non avrà più titolo per gestire i casi ancora in sospeso e di conseguenza fornirà al Cliente un file informatico delle posizioni non ancora definite che verranno materialmente restituite con le modalità e gli accordi presi fra le parti.

L'accesso ad Aon CLAIM verrà inibito al termine delle operazioni di cui sopra.

## **7. Prezzo del servizio**

7.1 Per le attività di Gestione Sinistri oggetto del presente Contratto, il Cliente riconoscerà ad AH una remunerazione di Euro 7.000,00 oltre ad IVA;

7.2 I corrispettivi di cui sopra includono le spese eventualmente sostenute da AH in relazione alla nomina dei Fiduciari;

7.3 Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito del servizio prestato da AH e a totale

carico del Cliente:

- eventuali spese relative a perizie realizzate da figure altamente specializzate quali geologi;
- eventuali spese sopportate dal Cliente in relazione ai sinistri gestiti da Aon Hewitt quali, a mero titolo esplicativo le eventuali spese di citazione in giudizio del Cliente stesso (e di sua difesa) da parte del terzo danneggiato

## **8. Pagamento delle fatture**

AH fatturerà le prestazioni al Cliente secondo il seguente schema temporale:

- FATTURA elettronica in data 30/06/2019 pari ad euro 7.000,00 oltre IVA
- la fattura così emessa dovrà essere pagata dal Cliente entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo del Comune.

Ogni variazione a tale termine dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e AH si riserva il diritto di sospendere od interrompere definitivamente la propria prestazione nel caso in cui eventuali pagamenti intermedi non vengano perfezionati.

## **9. Aggiornamento corrispettivi**

Allo scadere del termine di durata di cui all'articolo 6, nel caso di successivi rinnovi del presente contratto, le Parti rinegozieranno in buona fede i corrispettivi dovuti a AH per l'attività che la stessa andrà a svolgere .

## **10. Documentazione e Limitazione di responsabilità**

Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Comune. AH non è tenuta a verificare in maniera indipendente la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e, conseguentemente, non può assumersi responsabilità derivanti da

omissioni od errori legati alle stesse.

AH non sarà ritenuta responsabile nell'esecuzione dell'incarico qualora il Cliente non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento.

Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla normale diligenza propria dell'attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni a causati, come segue:

- a) a norma di legge, senza limiti di valore, dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a colpa grave o dolo;
- b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (dal Cliente reclamato, a pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), che sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a tre volte il compenso annuale pattuito), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l'intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi.

Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite.

## **11. Trattamento dei dati personali**

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto

legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad AH garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di AH procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento.

## **12. Risoluzione**

12.1 Nel caso di grave inadempimento di una delle Parti ad una o più obbligazioni non



di scarsa importanza, il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione scritta inviata dalla parte adempiente.

12.2 Le Parti concordano che, in caso di controversia o di preteso inadempimento di cui al precedente comma 12.1. coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia deferendola alla rispettiva alta dirigenza, prima di iniziare un eventuale giudizio.

12.3. In seguito alla risoluzione del Contratto o al termine per qualsivoglia ragione, AH si rende disponibile a continuare a completare qualsiasi attività in corso a fronte dell'individuazione di una adeguata remunerazione

### **13. Regole Etiche – D.Lgs.231/01**

Le Parti si impegnano, in relazione al presente Contratto, a rispettare i rispettivi Codici Etici di Comportamento e ad accettare il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” che per quanto concerne AH sono allegati al presente Contratto.

### **14. Obblighi di tracciabilità**

Al presente contratto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

### **15. Comunicazioni**

Di seguito vengono riportati i riferimenti telefonici, di posta elettronica e fax del Cliente e di AH a cui saranno effettuate tutte le comunicazioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto.

Cliente: COMUNE DI CATTOLICA - pec: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

Dott. Gastone Mentani

[Tel:](tel:0541966713) 0541/966713;

Fax: 0541/966793.

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:

Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN).

AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. - pec: : hewitt@pec.aon.it

Dott. Igor Quadrelli;

Tel: 02 45434 621;

Fax: 02 45463 621.

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:

Alla c.a. del Dott. Igor Quadrelli;

Aon Hewitt Risk & Consulting

Via Andrea Ponti 8/10 – 20143 – Milano (MI).

Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a AH ogni modifica dei dati sopra riportati.

## 16. Foro Competente

Fermo restando quanto previsto al precedente 12.3, ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## 17. Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda – art. 1, lett. b), DPR n. 131/1986 e ss.mm.ii.

Milano, lì .....

*Letto, approvato e sottoscritto*

**Comune di Cattolica**

**Aon Hewitt Risk & Consulting**

Le parti espressamente dichiarano e riconoscono, l'una nei confronti dell'altra, che tutte le clausole e le condizioni del presente contratto sono state determinate per loro mutuo consenso e sono il frutto di libere trattative, verbali o scritte, tra le stesse decorse sulla base di ben ponderate e consapevoli scelte negoziali. Ciò nonostante, al fine del superamento di ogni possibile ed eventuale

ragionevole dubbio sulla natura e sull'efficacia di alcune di tali clausole e pattuizioni, nell'intento di dare ad esse obiettiva certezza di efficacia e di validità, le parti, previa lettura di tutte le clausole del presente contratto e riletture delle seguenti:

- Art. 4: Modalità operative di gestione dei sinistri
- Art. 5. Obblighi a carico delle parti
- Art. 10. Documentazione Limitazione di responsabilità
- Art. 12. Risoluzione
- Art. 16: Foro Competente

esplicitamente dichiarano, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di avere piena conoscenza e di approvare le sopra elencate clausole.

**Comune di Cattolica**

---

**Aon Hewitt Risk & Consulting**

---